

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»², depositata
il 30 maggio 2013;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 2014³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 30 maggio 2013 «A favore del servizio pubblico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 43b Principi delle prestazioni di base della Confederazione

¹ In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non sovvenziona trasversalmente altri settori dell'amministrazione e non persegue interessi fiscali.

² I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari dei collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.

³ La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all'impiego delle entrate che ne derivano.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2013 4117

³ FF 2014 3233

